



**ENPAP**

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA  
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI

## **VADEMECUM**

### **per la realizzazione della trasparenza degli atti del Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione dell'ENPAP nell'esercizio del mandato Statutario, al fine di dare corretta attuazione alle disposizioni legali e regolamentari in tema di pubblicità, conoscibilità, accesso e riservatezza degli atti del Consiglio stesso, delibera e rende noto che verranno adottate le seguenti regole di comportamento:

- a) per ogni riunione del Consiglio di amministrazione sono pubblicati in area accessibile al pubblico del sito internet dell'Ente i dispositivi delle delibere adottate, con le precauzioni di cui ai punti successivi, integrati da congruo commento redazionale – alla cui stesura viene delegato il Vicepresidente con la supervisione del Presidente – e dagli eventuali testi ulteriori (regolamenti, bandi, atti preparatori, pareri) funzionali a rendere maggiormente intellegibile il senso generale e particolare di ogni delibera;
- b) non sono solitamente pubblicati i verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione. Per ogni riunione del Consiglio di amministrazione vengono pubblicati, nell'area accessibile del sito, data, luogo e ora della riunione, elenco dei partecipanti, ordine del giorno, elenco delle delibere adottate;
- c) per ogni deliberazione vengono altresì pubblicati i modi di approvazione (all'unanimità – a maggioranza). Su esplicita richiesta dei Consiglieri che le propongono possono essere riportate, salvo controindicazioni, le dichiarazioni di voto contrarie o di astensione;
- d) il Consiglio di amministrazione periodicamente approva e dispone la pubblicazione dei materiali di cui ai punti a), b), c);
- e) il Consiglio di amministrazione si individua collegialmente quale responsabile per il procedimento di conoscibilità nei confronti del Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAP ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 3, del Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi dell'Ente e accesso alle informazioni, nell'auspicio di reciprocità. La conoscibilità di cui all'art. 16 del Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi dell'Ente e accesso alle informazioni viene ottemperata,

oltre che secondo le modalità finora discrezionalmente praticate dal Presidente del Consiglio di amministrazione, attraverso la trasmissione al Consiglio di indirizzo generale dei verbali del Consiglio di amministrazione opportunamente predisposti in conformità al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in riferimento alle norme correnti, agli artt. 4, 11 e 16 del Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi dell'Ente e accesso alle informazioni e alle ragioni di prudenza/riservatezza che devono orientare l'azione amministrativa. A tal fine il Consiglio di amministrazione, nella seduta successiva a quella di approvazione del processo verbale, esamina e approva il verbale predisposto come sopra da trasmettere al Consiglio di indirizzo generale;

- f) le informazioni di cui all'art. 16, comma 1 del Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi dell'Ente e accesso alle informazioni sono rese, su richiesta convalidata dal Coordinatore del Consiglio di indirizzo generale indirizzata al Presidente, dal Direttore Generale dell'Ente e, su delega di quest'ultimo, dai dipendenti dell'Ente individuati in ragione della rispettiva competenza.

Ad integrazione di quanto precede in ordine alla pubblicazione delle deliberazioni, viene precisato che:

- laddove il Consiglio di amministrazione assuma deliberazione che richiede una approvazione esterna, si darà pubblicamente conto che essa è stata adottata, indicandone il tema, ma la pubblicazione del relativo contenuto verrà differita al momento in cui l'approvazione viene disposta e comunicata dalla competente Autorità;
- laddove la delibera dovesse assumere come presupposto specifico l'acquisizione di un parere professionale, destinato ad essere allegato al verbale di deliberazione, si avrà cura di acquisire – come condizione per l'attribuzione dell'incarico consulenziale – l'assenso del professionista coinvolto;
- le delibere relative a terze persone, a procedimenti giudiziari in corso o potenziali nonché quelle relative a rapporti contrattuali e/o negoziali e relative parti stipulanti, verranno riportate solo nella misura necessaria a rendere edotti gli iscritti dell'impegno del Consiglio di amministrazione e comunque in termini generici e senza riferimenti diretti all'identità degli interessati;
- Le attività istruttorie e le correlate relazioni svolte da personale dell'Ente saranno riportate in quanto occorrenti come presupposto della delibera, avendo esclusivamente riferimento alla funzione competente senza necessità di indicazione del nominativo del responsabile della funzione.